

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo
Rurale e della Pesca Mediterranea

DIPARTIMENTO DELL'AGRICOLTURA

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge Regionale n. 47 dell'8 luglio 1977 "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana" e ss. mm. e ii.;

VISTO il D.P.Reg. n. 70 del 28 febbraio 1979 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;

VISTA la Legge Regionale 25 maggio 2000, n. 10 e ss.mm.e ii.;

VISTO il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 riguardante Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTO il Decreto Legislativo del 30 giugno 2011, n. 123, riguardante Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. e ii.;

VISTO l'art. 11 della Legge Regionale n. 3 del 13 gennaio 2015, che dispone l'applicazione del D.Lgs n. 118/2011;

VISTA la circolare n. 2 del 26 gennaio 2015 della Ragioneria Generale della Regione, che fornisce le prime indicazioni in merito all'applicazione del d.lgs. 118/2011 sopra richiamato;

VISTO l'art. 68 della L.R. 12/08/2014 n. 21 così come modificato dall'art. 98 L.R. 7 maggio 2015 n. 9;

VISTA la Legge Regionale del 22 febbraio 2023 n. 2. Legge di stabilità regionale 2023-2025", pubblicata nella G.U.R.S. n. 9 Anno 77 del 1 marzo 2023;

VISTA la Legge Regionale del 22 febbraio n. 3. Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2023-2025, pubblicata nella G.U.R.S. n. 9 Anno 77 del 1 marzo 2023;

VISTA la Legge Regionale 17 marzo 2000 n. 8 e s.m.i., ed in particolare il comma 1, lett. A), dell'art.36, che autorizza il Ragioniere Generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l'attuazione di leggi della Regione nonché di leggi e altri provvedimenti dello Stato, dell'Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 106 del 01 marzo 2023 con cui si approva il "Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2023/2025. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori";

VISTA la Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";

VISTO l'art. 1, comma 16, lett. c) della Legge 6 novembre 2012 n. 190 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 artt. 26 e 27 - Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge della Regione Siciliana del 5 aprile 2011, n. 5 recante “Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l’efficienza, l’informatizzazione della pubblica amministrazione e l’agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale”;

VISTO il D.P.Reg. 5 aprile 2022, n. 9 concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3”;

VISTO il D.Lgs 27 dicembre 2019, n. 158 concernente “Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Siciliana per il triennio 2023-2025”;

VISTO il D.P. Reg. n. 444 del 13/02/2023, con cui è stato conferito al Dott. Dario Cartabellotta, in esecuzione della delibera di Giunta n.91 del 10/02/2023, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea;

VISTO il Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea;

VISTO il Regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio del 13/07/2015 sull’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea a determinate categorie di aiuto di Stato orizzontali;

VISTO il Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13/07/2015 recante modalità di applicazione dell’art. 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;

VISTO il Regolamento (UE) n. 972/2020 della Commissione del 2 luglio 2020 che modifica il Regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga;

VISTO il Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, pubblicato nella GUUE L 327 del 21 dicembre 2022;

VISTI gli Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2023 (2022/C 485/01);

VISTO il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 ;

VISTO il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

VISTO il regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio

relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni;

- VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- VISTO il regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
- VISTO il regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- VISTO il regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- VISTO l'articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012 n. 234, come sostituito dall'articolo 14 della Legge 29 luglio 2015 n. 115, che istituisce il "Registro Nazionale degli Aiuti di Stato";
- VISTO in particolare il comma 7 del sopracitato articolo 52 che prevede che la trasmissione delle informazioni al Registro e l'interrogazione dello stesso costituiscono condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni degli aiuti;
- VISTO il decreto interministeriale 31 maggio 2017 n. 115 recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato;
- VISTO il Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 (PS PAC) approvato in via definitiva dalla Commissione con decisione C(2022)8645 del 2 dicembre 2022;
- VISTO il decreto del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 23 dicembre 2022 n. 660087 recante "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti" (di seguito DM 660087/2022);
- VISTA la Delibera di Giunta Regionale del 30/03/2023, n. 149 con cui è stato approvato il Complemento per lo sviluppo rurale (CSR) della Regione Siciliana al PS PAC 2023-2027 quale documento attuativo regionale del Piano stesso, contenente, tra le altre, anche la scheda descrittiva dell'intervento "SRD03
- investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole";
- VISTI i Decreti legislativi 27/05/1999 n. 165 e 15 giugno 2000, n. 188 che attribuiscono all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), con sede in Roma, le funzioni di Organismo Pagatore delle disposizioni UE relative al FEAGA e al FEASR;

VISTO il DDG 3933 del 31/08/2023 con il quale sono state approvate le DISPOSIZIONI ATTUATIVE E PROCEDURALI PER GLI INTERVENTI DI SVILUPPO RURALE NON-SIGC relative all'attuazione degli interventi previsti dal PIANO STRATEGICO DELLA PAC 2023-2027 - COMPLEMENTO DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE PER LO SVILUPPO RURALE SICILIA.

TENUTO CONTO che AGEA, nel rispetto dei regolamenti UE, assicura attraverso il portale SIAN la gestione degli interventi previsti dal Piano Strategico PAC 2023-2027 e la raccolta delle informazioni relative al sostegno erogato ai singoli beneficiari;

CONSIDERATO che al Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'Agricoltura è attribuita la funzione di Autorità di Gestione Regionale del Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027 della Regione Siciliana;

RITENUTO opportuno apportare la seguente modifica alle "DISPOSIZIONI ATTUATIVE E PROCEDURALI PER GLI INTERVENTI DI SVILUPPO RURALE NON-SIGC relative all'attuazione degli interventi previsti dal PIANO STRATEGICO DELLA PAC 2023-2027 - COMPLEMENTO DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE PER LO SVILUPPO RURALE SICILIA":

Il paragrafo 7.5 " STABILITÀ DELLE OPERAZIONI DI INVESTIMENTO" è integralmente modificato come di seguito riportato.

"Per gli investimenti materiali finanziati dal PSP è fissato un vincolo di stabilità delle operazioni di 5 anni, decorrenti dalla data di pagamento del saldo finale del sostegno.

Tale vincolo di stabilità delle operazioni prevede che i beni acquisiti e le opere realizzate mediante sostegno pubblico sono inalienabili e soggetti a vincolo di destinazione e di uso.

L'Autorità di Gestione, su richiesta del beneficiario, può autorizzare la dismissione o il mutamento di destinazione e di uso dei beni e delle opere oggetto di sostegno prima della scadenza del vincolo, a condizione che le finalità per le quali è stato concesso il sostegno siano, almeno parzialmente, mantenute. In tal caso il sostegno è ridotto in proporzione al periodo residuo per il quale i beni e le opere non sono stati effettivamente mantenuti per la destinazione e per l'uso previsti.

La cessione di beni mobili ed immobili soggetti a tale vincolo di destinazione, nell'ambito di operazioni societarie di fusione, incorporazione, scissione, cessione di rami d'azienda o per decesso del titolare dell'impresa individuale, può essere autorizzata dall'Autorità di Gestione a favore di imprese che si impegnino ad osservare gli obblighi in capo al beneficiario nel rispetto del vincolo di destinazione e uso per tutto il periodo residuo, sempre che tale operazione non comporti un indebito vantaggio che sarà calcolato prendendo a riferimento il valore di cessione del bene da cui va scomputato il sostegno erogato.

In assenza di autorizzazione preventiva dell'Autorità di Gestione si procederà alla revoca del sostegno concesso.

Ogni altra forma di cessione o conferimento collegata alla cessazione dell'impresa comporta la revoca del sostegno concesso.

L'impegno collegato alla stabilità delle operazioni di investimento sarà verificato attraverso i controlli ex-post (si veda sezione 7.3.2.2 – FEASR non SIGC del PSP)."

A termini delle vigenti disposizioni,

DECRETA

Articolo unico

E' approvata la modifica delle "DISPOSIZIONI ATTUATIVE E PROCEDURALI PER GLI INTERVENTI DI SVILUPPO RURALE NON-SIGC relative all'attuazione degli interventi previsti dal PIANO STRATEGICO DELLA PAC 2023-2027 - COMPLEMENTO DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE PER LO SVILUPPO RURALE SICILIA", come di seguito riportato.

"Il paragrafo 7.5 " STABILITÀ DELLE OPERAZIONI DI INVESTIMENTO" è integralmente modificato come di seguito riportato.

“Per gli investimenti materiali finanziati dal PSP è fissato un vincolo di stabilità delle operazioni di 5 anni, decorrenti dalla data di pagamento del saldo finale del sostegno.

Tale vincolo di stabilità delle operazioni prevede che i beni acquisiti e le opere realizzate mediante sostegno pubblico sono inalienabili e soggetti a vincolo di destinazione e di uso.

L’Autorità di Gestione, su richiesta del beneficiario, può autorizzare la dismissione o il mutamento di destinazione e di uso dei beni e delle opere oggetto di sostegno prima della scadenza del vincolo, a condizione che le finalità per le quali è stato concesso il sostegno siano, almeno parzialmente, mantenute. In tal caso il sostegno è ridotto in proporzione al periodo residuo per il quale i beni e le opere non sono stati effettivamente mantenuti per la destinazione e per l’uso previsti.

La cessione di beni mobili ed immobili soggetti a tale vincolo di destinazione, nell’ambito di operazioni societarie di fusione, incorporazione, scissione, cessione di rami d’azienda o per decesso del titolare dell’impresa individuale, può essere autorizzata dall’Autorità di Gestione a favore di imprese che si impegnino ad osservare gli obblighi in capo al beneficiario nel rispetto del vincolo di destinazione e uso per tutto il periodo residuo, sempre che tale operazione non comporti un indebito vantaggio che sarà calcolato prendendo a riferimento il valore di cessione del bene da cui va scomputato il sostegno erogato.

In assenza di autorizzazione preventiva dell’Autorità di Gestione si procederà alla revoca del sostegno concesso.

Ogni altra forma di cessione o conferimento collegata alla cessazione dell’impresa comporta la revoca del sostegno concesso.

L’impegno collegato alla stabilità delle operazioni di investimento sarà verificato attraverso i controlli ex-post (si veda sezione 7.3.2.2 – FEASR non SIGC del PSP).”

Nell’allegato A al presente provvedimento il testo integrale delle Disposizioni modificate.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 68 della L.R. 12/08/2014 n. 21, così come modificato dall'art. 98 L.R. 7 maggio 2015 n. 9, e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 22/12/2023

IL DIRIGENTE GENERALE

Dott. Dario Cartabellotta

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993